

DELIBERAZIONE 9 DICEMBRE 2021

558/2021/R/EEL

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA AGLI INVESTIMENTI INCENTIVATI REALIZZATI DALLE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI ANNI DAL 2008 AL 2015

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1184^a riunione del 9 dicembre 2021

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244, recante “Regolamento recante disciplina delle istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011 ARG/elt 199/11 ed il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica - Periodo di regolazione 2012-2015”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIT 2012 – 2015);
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM, e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIWACC);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019 568/2019/R/EEL ed il relativo Allegato A, recante “*Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT) (2020-2023)*”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIT 2020 - 2023);

CONSIDERATO CHE:

- il TIT 2020 - 2023 reca disposizioni tariffarie relative al servizio di distribuzione dell’energia elettrica con riferimento al secondo quadriennio del periodo di regolazione (2020 - 2023);
- il comma 13.1 del TIT 2020 – 2023 stabilisce che, con riferimento agli investimenti effettuati dalle imprese distributrici di energia elettrica ed entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 e fino al 31 dicembre 2011, è

riconosciuta la maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito prevista al comma 12.4 del TIT 2012 – 2015, per specifiche tipologie di investimenti e durate di tempo;

- il comma 13.2 del TIT 2020 - 2023 stabilisce che, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta la maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito prevista al comma 12.5 del TIT 2012 - 2015, per specifiche tipologie di investimento e durate di tempo;
- il comma 5.2 della deliberazione 568/2019/R/EEL, in relazione al meccanismo di riconoscimento della maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito ha previsto che le imprese distributrici potessero richiedere tramite istanza, entro il 30 settembre 2020, l'erogazione in un'unica soluzione dell'ammontare di maggior remunerazione spettante con riferimento all'intera durata residua dell'incentivazione, con un tasso di attualizzazione pari al costo del debito riconosciuto per il servizio elettrico, come determinato dal TIWACC;
- 11 imprese distributrici interessate hanno presentato regolare istanza alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ai sensi del comma 5.3 della deliberazione 568/2019/R/EEL;
- 10 imprese distributrici che hanno effettuato investimenti oggetto di maggiore remunerazione non hanno presentato l'istanza di cui al comma 5.2 della deliberazione 568/2019/R/EEL;
- ai fini della copertura della maggiore remunerazione riconosciuta in relazione agli investimenti incentivati spettante alle imprese distributrici che hanno presentato istanza ai sensi del comma 5.2 della deliberazione 568/2019/R/EEL, è utilizzato il *Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni*, di cui all'articolo 47 del TIT –2020-2023, alimentato dalla componente tariffaria UC₃.

CONSIDERATO CHE:

- la Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell'Autorità ha calcolato l'ammontare di maggior remunerazione spettante alle imprese interessate con riferimento all'intera durata residua dell'incentivazione tenendo conto che sono già stati erogati a tutte le imprese distributrici interessate gli importi spettanti a titolo di extra-remunerazione fino all'anno tariffario 2018;
- ai fini della determinazione degli importi residui spettanti a ciascuna impresa distributtrice:
 - con riferimento agli importi riferiti agli anni tariffari 2019, 2020 e 2021, il capitale investito netto oggetto di maggiore remunerazione è rivalutato applicando il tasso degli investimenti fissi lordi;
 - con riferimento agli importi riferiti agli anni tariffari successivi all'anno 2021, l'ammontare di maggiore remunerazione è calcolato sulla base di un capitale investito netto quantificato a moneta costante 2020 e applicando,

come previsto dalle disposizioni del comma 5.2 della deliberazione 568/2019/R/EEL, un tasso di attualizzazione pari al costo del debito riconosciuto per il servizio elettrico determinato ai sensi del TIWACC, senza correzione per gli effetti futuri dell'inflazione.

RITENUTO NECESSARIO:

- riconoscere gli ammontari di maggior remunerazione spettanti con riferimento all'intera durata residua dell'incentivazione alle imprese distributrici che hanno presentato istanza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 568/2019/R/EEL;
- disporre che i suddetti ammontari siano erogati alle imprese distributrici di energia elettrica dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) entro la fine del corrente anno;
- prevedere che, per le imprese che non abbiano richiesto l'erogazione degli importi di maggiore remunerazione in unica soluzione ai sensi del comma 5.2 della deliberazione 568/2019/R/EEL, la quantificazione e l'erogazione degli importi spettanti siano gestite con cadenza annuale dalla Cassa nell'ambito del meccanismo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione di cui all'articolo 29 del TIT 2020-2023 regolando, nell'ambito della perequazione relativa all'anno tariffario 2021, anche gli importi relativi agli anni tariffari 2019, 2020

DELIBERA

Articolo 1

Riconoscimento della maggiore remunerazione degli investimenti incentivati ai sensi del comma 5.2 della deliberazione 568/2019/R/EEL

- 1.1 L'ammontare relativo alla maggiore remunerazione residuo, spettante alle imprese distributrici ai sensi del comma 5.2 della deliberazione 568/2019/R/EEL è indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.
- 1.2 La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, eroga gli importi di cui alla Tabella 1 entro il 31 dicembre 2021.
- 1.3 Gli importi di maggiore remunerazione per gli investimenti oggetto di incentivazione relativi alle imprese distributrici di energia elettrica che non hanno presentato istanza ai sensi del comma 5.2 della deliberazione 568/2019/R/EEL sono quantificati ed erogati con cadenza annuale dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali nell'ambito del meccanismo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione di cui all'articolo 29 del TIT 2020-2023.

- 1.4 Gli importi di maggiore remunerazione relativi alle imprese distributrici di energia elettrica che non hanno presentato istanza ai sensi del comma 5.2 della deliberazione 568/2019/R/EEL riferiti agli anni tariffari 2019 e 2020 sono erogati dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali contestualmente alla perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione dell'anno 2021.
- 1.5 Le modalità operative per l'attuazione dei precedenti commi 1.3 e 1.4 sono definite, ove necessario, con apposita determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling*.

Articolo 2 *Disposizioni finali*

- 2.1 Il presente provvedimento e la relativa tabella sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.
- 2.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.

9 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini